

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 21/1935 (1935)

Artikel: Kanton Thurgau
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-36316>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1934.

XXI. Kanton Tessin.**1. Allgemeines.**

1. Decreto legislativo concernente la riorganizzazione della Commissione cantonale degli studi. (Del 14 maggio 1934.¹⁾

2. Regolamento della Commissione cantonale degli studi. (Del 6 novembre 1934.)

2. Volksschule.

3. Decreto legislativo che modifica la legge 30 dicembre 1930 circa il riparto fra lo Stato ed i comuni degli oneri per l'insegnamento obbligatorio. (Del 24 gennaio 1934.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — L'onorario dei docenti delle scuole maggiori ed il 50 % dell'onorario dei docenti delle scuole primarie con gradazione superiore, corrispondente appunto all'onorario per questa gradazione, sono a carico dello Stato.

Art. 2. — Oltre l'importo del sussidio ordinario fissato dall'art. 3 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei docenti, è stanziata annualmente nel bilancio preventivo una somma di franchi 55,000.— per sussidio straordinario ai Comuni montani e rurali da versarsi in ragione del 10, 15, 20 e 25 % degli onorari minimi stabiliti dalla legge per i docenti delle scuole primarie avuto riguardo all'altitudine ed eccentricità die Comuni, alle spese sopportate per la scuola ed al tasso d'imposta comunale, nonchè alle particolari condizioni economiche e demografiche.

§ 1. — Il riparto sarà stabilito per decreto del Dipartimento di Pubblica Educazione da rinnovarsi ogni biennio, con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 3. — Per il miglioramento degli edifizi scolastici comunali è stanziata annualmente nel bilancio preventivo una somma di fr. 30,000.—.

¹⁾ Verarbeitet im Archiv 1934 und 1935, I. Teil.